



COMUNE di GARDA

Provincia di Verona

Deliberazione n. 24 del 28/09/2020

Verbale della deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE, AGEVOLAZIONI E SCADENZE DI PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

L'anno duemilaventi addi ventotto del mese di Settembre alle ore 11:00 nella sala consiliare A. Ragnolini, presso la sede municipale, in Lungolago Regina Adelaide 15, premesse le formalità di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria in seduta Pubblica, di 1^a convocazione, il Consiglio Comunale.

		Presenti	Assenti
BENDINELLI DAVIDE	Sindaco	X	
BENDINELLI MARIO	Vice Sindaco	X	
BONGIOVANNI EMANUELE	Consigliere		X
FERRI IVAN	Consigliere	X	
ALLEVATO SACHA	Consigliere	X	
BRUNELLI MARIA LUISA	Consigliere	X	
ZENI SIMONE	Consigliere	X	
DELAJ DARIO	Consigliere	X	
LAVEZZARI LUIGI	Consigliere	X	
MORETTI IRENE	Consigliere		X
RAGNOLINI LORENZA	Consigliere		X
CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA	Consigliere	X	
FORESE ANNA	Consigliere	X	

Partecipa all'adunanza, per i compiti e le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - TUEL, il SEGRETARIO CINI MARCO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. DAVIDE BENDINELLI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

ALLEGATO A)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE, AGEVOLAZIONI E SCADENZE DI PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

PARERE TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - TUEL - e s.m.i., si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica di cui alla proposta di deliberazione n. 24 del 21/09/2020.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TRIBUTI**

F.to LUCA DE MASSARI

PARERE CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - TUEL - e s.m.i., si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile di cui alla proposta di deliberazione n. 24 del 21/09/2020.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA CONTABILE**

F.to LUCA DE MASSARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio del Comune di Garda è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

RILEVATO che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

TENUTO CONTO CHE:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio

per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

CONSIDERATO che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23/12/2019 con la quale sono state riconfermate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) in vigore per l'anno 2019, anche per l'anno 2020;

RITENUTO, per quanto sopra, di riconfermare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 25/02/2019 (All. A);

DATO ATTO che si provvederà entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

DATO ATTO altresì che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

RICHIAMATO il vigente “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 04/08/2014 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 5 del 25/02/2019 e n. 4 del 10/04/2020;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 660 della legge 27/12/2013, n. 147, il quale dispone: *“il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

RICHIAMATA la deliberazione ARERA n. 158 del 07/05/2020 – *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID 19”*, con la quale l'Autorità è intervenuta con l'intenzione di regolare le modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie ed agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite;

VISTA nota di chiarimento dell'IFEL (Fondazione ANCI) in data 24/04/2020, con la quale l'Istituto ritiene che la facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti, in relazione all'emergenza da virus COVID-19 per quelle categorie di utenza non domestica che sono state costrette a sospendere l'attività o a esercitarla in forma ridotta, possa essere esercitata con la delibera di determinazione delle tariffe, in quanto le agevolazioni in questione sono riduzioni tariffarie “episodiche”, da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria;

VISTA la nota di approfondimento dell'IFEL (Fondazione ANCI) in data 31/05/2020, relativamente alla delibera ARERA n. 158/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla tassa sui rifiuti (TARI), con la quale l'Istituto, dopo una disamina della predetta delibera, osserva che tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia

potestà concessa ai Comuni dall'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, e che possano essere liberamente applicate garantendo il “minimo regolatorio” imposto dalle previsioni di ARERA;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socioeconomico;

CONSIDERATO che, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario delle utenze non domestiche saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;

RITENUTO pertanto, opportuno disporre riduzioni sulla componente variabile della TARI per le categorie di utenze non domestiche come risultanti dall'allegato “B”, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che le riduzioni così applicate garantiscono il rispetto del “minimo regolatorio” imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020;

DATO ATTO che dette le agevolazioni comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato in circa € 110.000,00;

CONSIDERATO che tale minor gettito sarà finanziato mediante l'utilizzo di economie di bilancio dovute al minor costo dei servizi di trasporto e smaltimento, accertati durante il periodo di lockdown e certificati dalla ditta SERIT, oltre che da maggiori contributi statali, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

VISTO l'art. 29, commi 3 e 4-bis del vigente “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), il quale prevede che le scadenze di pagamento degli importi dovuti sono stabilite annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe e che per l'anno 2020 le scadenze di pagamento sono stabilite per la prima rata il 16 settembre e per la seconda il 16 dicembre;

RITENUTO necessario differire i predetti termini di scadenza, rispettivamente al 16 dicembre 2020 e al 16 febbraio 2021, con ripartizione degli importi dovuti in due rate uguali;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22/12/2011, n. 214, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

DATO ATTO che, secondo il combinato disposto di cui all'art. 13, comma 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22/12/2011, n. 214, e all'art. 106, comma 3-bis, del DL 19/05/2020, n.34,

convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77, limitatamente all'anno 2020, le tariffe hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 16 novembre dello stesso anno;

DATO ATTO che l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in Legge 24/04/2020, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 al 30 settembre 2020.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia Verona sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

VISTO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, Dr.ssa Zoccatelli Gabriella - All. C);

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, attestando ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto;

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, attestando la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE** per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 25/02/2019, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che si provvederà entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
3. **DI DARE ATTO** che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/20222, anno 2020, anche

per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

4. **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Verona, nella misura del 5%;
5. **DI APPROVARE** le riduzioni sulla componente variabile della TARI per le categorie di utenze non domestiche come risultanti dall'allegato "B", facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. **DI DARE ATTO** che tale minor gettito sarà finanziato mediante l'utilizzo di economie di bilancio accertate dovute al minor costo dei servizi di trasporto e smaltimento, accertati durante il periodo di lockdown e certificati dalla ditta SERIT, oltre che da un incremento dei trasferimenti compensativi da parte dello Stato, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;
7. **DI DIFFERIRE** i termini di scadenza di pagamento per l'anno 2020, già previsti per la prima rata il 16 settembre e per la seconda il 16 dicembre, rispettivamente al 16 dicembre 2020 e al 16 febbraio 2021, con ripartizione degli importi dovuti in due rate uguali;
8. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
9. **DI DICHIARARE**, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta di deliberazione C.C. n. 24 del 21.09.2020 avente per oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020**" qui allegata e parte integrante del presente provvedimento;
- UDITA l'introduzione del Sindaco-Presidente;
- UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati integralmente nell'allegata "discussione" che forma parte integrante del presente atto;
- CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;
- TENUTO conto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- FATTA propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;
- Presenti e votanti n. 10;
- CON VOTI: favorevoli n. 8, n. 2 astenuti (FORESE, CODOGNOLA) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare nel suo testo integrale **la proposta di deliberazione** indicata in premessa, che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Subito dopo, su proposta del Sindaco, valutata l'urgenza del provvedimento in esame, con voti favorevoli n. 8, n. 2 astenuti (FORESE, CODOGNOLA) espressi per alzata di mano, dai n. 10 componenti, il presente provvedimento viene dichiarato, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.200 n. 267 - TUEL.-

---=oOo=---

ALLEGATO A)

ELENCO TARIFFE TARI ANNO 2020

approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del 28/09/2020

Anno	Descrizione	Categoria	Importo parte fissa	Importo parte variabile
2020	ABITAZIONE DI RESIDENTI	31 D 01	0,8730	28,0720
2020	ABITAZIONE DI RESIDENTI	31 D 02	1,0258	65,5014
2020	ABITAZIONE DI RESIDENTI	31 D 03	1,1459	84,2161
2020	ABITAZIONE DI RESIDENTI	31 D 04	1,2441	102,9307
2020	ABITAZIONE DI RESIDENTI	31 D 05	1,3423	135,6814
2020	ABITAZIONE DI RESIDENTI	31 D 06	1,4187	159,0748
2020	PERTINENZA DI ABITAZIONE DI RESIDENTI	311 D 01	0,8730	0,0000
2020	PERTINENZA DI ABITAZIONE DI RESIDENTI	311 D 02	1,0258	0,0000
2020	PERTINENZA DI ABITAZIONE DI RESIDENTI	311 D 03	1,1459	0,0000
2020	PERTINENZA DI ABITAZIONE DI RESIDENTI	311 D 04	1,2441	0,0000
2020	PERTINENZA DI ABITAZIONE DI RESIDENTI	311 D 05	1,3423	0,0000
2020	PERTINENZA DI ABITAZIONE DI RESIDENTI	311 D 06	1,4187	0,0000
2020	BOX DI RESIDENTI	32 D 01	0,8730	0,0000
2020	BOX DI RESIDENTI	32 D 02	1,0258	0,0000
2020	BOX DI RESIDENTI	32 D 03	1,1459	0,0000
2020	BOX DI RESIDENTI	32 D 04	1,2441	0,0000
2020	BOX DI RESIDENTI	32 D 05	1,3423	0,0000
2020	BOX DI RESIDENTI	32 D 06	1,4187	0,0000
2020	ALTRA ABITAZIONE DI RESIDENTI	34 D 01	0,8730	28,0720
2020	ALTRA ABITAZIONE DI RESIDENTI	34 D 02	1,0258	65,5014
2020	ALTRA ABITAZIONE DI RESIDENTI	34 D 03	1,1459	84,2161
2020	ALTRA ABITAZIONE DI RESIDENTI	34 D 04	1,2441	102,9307
2020	ALTRA ABITAZIONE DI RESIDENTI	34 D 05	1,3423	135,6814
2020	ALTRA ABITAZIONE DI RESIDENTI	34 D 06	1,4187	159,0748
2020	ALTRA PERTINENZA DI ABITAZIONE DI RESIDENTI	341 D 01	0,8730	0,0000
2020	ALTRA PERTINENZA DI ABITAZIONE DI RESIDENTI	341 D 02	1,0258	0,0000

2020	ALTRA PERTINENZA DI ABITAZIONE DI RESIDENTI	341 D 03	1,1459	0,0000
2020	ALTRA PERTINENZA DI ABITAZIONE DI RESIDENTI	341 D 04	1,2441	0,0000
2020	ALTRA PERTINENZA DI ABITAZIONE DI RESIDENTI	341 D 05	1,3423	0,0000
2020	ALTRA PERTINENZA DI ABITAZIONE DI RESIDENTI	341 D 06	1,4187	0,0000
2020	ABITAZIONE DI PERSONA GIURIDICA	41 D 01	0,8730	28,0720
2020	ABITAZIONE DI PERSONA GIURIDICA	41 D 02	1,0258	65,5014
2020	ABITAZIONE DI PERSONA GIURIDICA	41 D 03	1,1459	84,2161
2020	ABITAZIONE DI PERSONA GIURIDICA	41 D 04	1,2441	102,9307
2020	ABITAZIONE DI PERSONA GIURIDICA	41 D 05	1,3423	135,6814
2020	ABITAZIONE DI PERSONA GIURIDICA	41 D 06	1,4187	159,0748
2020	PERTINENZA DI ABITAZ. DI PERSONA GIURIDICA	411 D 01	0,8730	0,0000
2020	PERTINENZA DI ABITAZ. DI PERSONA GIURIDICA	411 D 02	1,0258	0,0000
2020	PERTINENZA DI ABITAZ. DI PERSONA GIURIDICA	411 D 03	1,1459	0,0000
2020	PERTINENZA DI ABITAZ. DI PERSONA GIURIDICA	411 D 04	1,2441	0,0000
2020	PERTINENZA DI ABITAZ. DI PERSONA GIURIDICA	411 D 05	1,3423	0,0000
2020	PERTINENZA DI ABITAZ. DI PERSONA GIURIDICA	411 D 06	1,4187	0,0000
2020	BOX INTESTATO A PERSONA GIURIDICA	42 D 01	0,8730	0,0000
2020	BOX INTESTATO A PERSONA GIURIDICA	42 D 02	1,0258	0,0000
2020	BOX INTESTATO A PERSONA GIURIDICA	42 D 03	1,1459	0,0000
2020	BOX INTESTATO A PERSONA GIURIDICA	42 D 04	1,2441	0,0000
2020	BOX INTESTATO A PERSONA GIURIDICA	42 D 05	1,3423	0,0000
2020	BOX INTESTATO A PERSONA GIURIDICA	42 D 06	1,4187	0,0000
2020	ABITAZIONE DI NON RESIDENTI	51 D 01	0,8730	28,0720
2020	ABITAZIONE DI NON RESIDENTI	51 D 02	1,0258	65,5014
2020	ABITAZIONE DI NON RESIDENTI	51 D 03	1,1459	84,2161
2020	ABITAZIONE DI NON RESIDENTI	51 D 04	1,2441	102,9307
2020	ABITAZIONE DI NON RESIDENTI	51 D 05	1,3423	135,6814
2020	ABITAZIONE DI NON RESIDENTI	51 D 06	1,4187	159,0748
2020	PERTINENZA DI ABITAZIONE DI NON RESIDENTI	511 D 01	0,8730	0,0000
2020	PERTINENZA DI ABITAZIONE DI NON RESIDENTI	511 D 02	1,0258	0,0000
2020	PERTINENZA DI ABITAZIONE DI NON RESIDENTI	511 D 03	1,1459	0,0000
2020	PERTINENZA DI ABITAZIONE DI NON RESIDENTI	511 D 04	1,2441	0,0000

2020	PERTINENZA DI ABITAZIONE DI NON RESIDENTI	511 D 05	1,3423	0,0000
2020	PERTINENZA DI ABITAZIONE DI NON RESIDENTI	511 D 06	1,4187	0,0000
2020	BOX DI NON RESIDENTI	52 D 01	0,8730	0,0000
2020	BOX DI NON RESIDENTI	52 D 02	1,0258	0,0000
2020	BOX DI NON RESIDENTI	52 D 03	1,1459	0,0000
2020	BOX DI NON RESIDENTI	52 D 04	1,2441	0,0000
2020	BOX DI NON RESIDENTI	52 D 05	1,3423	0,0000
2020	BOX DI NON RESIDENTI	52 D 06	1,4187	0,0000
2020	MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	01 N	0,7485	0,4477
2020	CINEMATOGRAFI E TEATRI	02 N	0,5614	0,3412
2020	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	03 N	0,9544	0,5733
2020	CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI	04 N	1,4222	0,8531
2020	STABILIMENTI BALNEARI	05 N	0,7111	0,4232
2020	ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	06 N	0,9544	0,5760
2020	ALBERGHI CON RISTORANTE	07 N	2,2456	1,3445
2020	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	08 N	2,0210	1,2121
2020	CASE DI CURA E RIPOSO	09 N	2,3391	1,3950
2020	OSPEDALI	10 N	2,0023	1,2026
2020	UFFICI-AGENZIE-STUDI PROFESSIONALI	11 N	2,0023	1,1985
2020	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	12 N	1,1415	0,6866
2020	NEGOZI ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-CARTOLERIA...	13 N	2,6385	1,5766
2020	EDICOLA-FARMACIA-TABACCAIO-PLURILICENZE	14 N	2,0771	1,2394
2020	NEGOZI PARTICOLARI FILATELIA-TESSUTI-ANTIQUARIATO	15 N	1,5532	0,9296
2020	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	16 N	2,0397	1,2149
2020	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE..	17 N	2,0397	1,2217
2020	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME-...	18 N	1,5345	0,9227
2020	CARROZZERIA-AUTOFFICINA-ELETTRAUTO	19 N	2,0397	1,2217
2020	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	20 N	1,0292	0,6143
2020	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	21 N	1,0292	0,6143
2020	RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB	22 N	10,4231	6,2340
2020	MENSE-BIRRERIE-AMBURGHIERE	23 N	9,0758	5,4300
2020	BAR-CAFFE'-PASTICCERIA	24 N	7,4103	4,4281

2020	SUPERMERCATO, PANE E PASTA-MACELLERIA-GENERI ALIM.	25 N	3,7800	2,2591
2020	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	26 N	2,8818	1,7199
2020	ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO	27 N	13,4172	8,0207
2020	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	28 N	2,9192	1,7499
2020	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	29 N	6,5495	3,9176
2020	DISCOTECHE-NIGHT CLUB	30 N	1,9462	1,1684

ELENCO RIDUZIONI SULLA PARTE VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

All. B)

Categorie	Riduzione
01 - Non Domestica MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	25%
03 - Non Domestica AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	25%
04 - Non Domestica CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI	25%
05 - Non Domestica STABILIMENTI BALNEARI	25%
06 - Non Domestica ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	25%
07 - Non Domestica ALBERGHI CON RISTORANTE	50%
08 - Non Domestica ALBERGHI SENZA RISTORANTE	50%
11 - Non Domestica UFFICI-AGENZIE	25%
13 - Non Domestica NEGOZI ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-CARTOLERIA...	25%
15 - Non Domestica NEGOZI PARTICOLARI FILATELIA-TESSUTI-ANTIQUARIATO	25%
17 - Non Domestica ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE..	25%
18 - Non Domestica ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME-...	25%
19 - Non Domestica CARROZZERIA-AUTOFFICINA-ELETTRAUTO	25%
20 - Non Domestica ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	25%
21 - Non Domestica ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	25%
22 - Non Domestica RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB	25%
24 - Non Domestica BAR-CAFFE'-PASTICCERIA	25%
27 - Non Domestica (limitatamente alle utenze FIORI - PIZZA AL TAGLIO)	25%

COMUNE DI GARDA
Provincia di Verona

SEDUTA CONSILIARE DEL 28 SETTEMBRE 2020

PUNTO N. 6 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020”.

INTERVENTI

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Il punto n. 6 riguarda l'Approvazione Tariffe TARI 2020.

Le tariffe TARI semplicemente sono le tariffe che poi determinano le entrate relative a tutta la parte di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La legge prevede che si possa incidere esclusivamente sulla riduzione della parte variabile diciamo delle categorie che sono state danneggiate. Quindi noi abbiamo cercato di agire nella fattispecie su ristoranti, bar, esercizi commerciali, tralasciando quelle parti di attività che comunque non hanno subito teoricamente dei contraccolpi rispetto al lockdown che c'è stato da marzo fino a maggio.

Nella fattispecie, i negozi di generi alimentari che hanno lavorato probabilmente di più rispetto agli anni precedenti, le tabaccherie, le banche e la casa di cura stessa, non hanno subito, voglio dire, delle restrizioni dal punto di vista lavorativo. Abbiamo voluto appositamente esentare queste categorie dall'applicazione di questa riduzione, applicare degli sconti per la parte variabile che vanno dal 25% fino al 50%, quindi per i bar e ristoranti e per gli alberghi, per le attività alberghiere che sono state quelle comunque maggiormente danneggiate dal punto di vista dell'andamento della stagione turistica.

Non dobbiamo dimenticare in maniera assolutamente oggettiva... che cosa? Che comunque bar e ristoranti sul Lungolago hanno potuto lavorare anche grazie alla presenza di quella sorta di turismo giornaliero, quindi cittadini veronesi che anziché andare in ferie in Sardegna o a Riccione piuttosto che in altre località decidevano di trascorrere qualche ora a Garda, e di conseguenza hanno consentito comunque nei mesi di luglio, agosto e settembre queste attività di poter lavorare. Altre attività, soprattutto quelle relative al turismo, al settore turistico ricettivo hanno purtroppo, a seguito di restrizioni che ci sono state, oggettive con alcuni Stati come l'Inghilterra e come altri Paesi europei, quindi abbiamo deciso di adottare questa di riduzione che comporta comunque una minore entrata non irrilevante per il Comune di Garda, oltre 100.000 euro, che è stata coperta tra le altre cose in base a un contributo derivante da uno stanziamento del Governo, quindi dello Stato per un importo di circa 25.000 euro. E l'altra parte è stata coperta grazie a una riduzione e ad un taglio di costi relativa al non diciamo svolgimento di servizi che nella fattispecie l'Ente, che poi si occupa di questo, la Serit, non ha fatto.

Mi spiego meglio. Durante il periodo di lockdown sono stati fatti meno passaggi per la raccolta dell'umido, per la raccolta del secco, della plastica e quant'altro, questi soldi li abbiamo decurtati da quello che era il servizio e, in base a questa decurtazione che c'è stata abbiamo adeguato anche la riduzione sulla parte variabile che ci era consentita che va dal 25 al 50%.

Questo in sostanza credo che sia la spiegazione tecnica di questo provvedimento che, lasciatemelo dire, era un po' una vittoria di Pirro se vogliamo essere sinceri, perché nel *mare magnum* dei danni che sono stati fatti e che l'economia ha subito, purtroppo, per il lockdown, per l'esplosione di questa pandemia che c'è stata da marzo aprile, comunque è una goccia nel mare ma che comunque ci rende anche - tra virgolette - comunque “orgogliosi” di dire “abbiamo cercato di agire tagliando dei costi anche rispetto alla vita amministrativa del nostro Comune in maniera cospicua, non a scapito di servizi di carattere sociale, ma a scapito di altri servizi. Potevano essere i servizi semplicemente ricreativi, turistico-ricreativi, penso alle manifestazioni e quant'altro e che comunque ci ha consentito

di raggiungere questo obiettivo che, comunque, ripeto e ribadisco, è superiore alla media degli sconti che altri Comuni limitrofi hanno fatto per quello che riguarda l'applicazione di queste tariffe.

Ho finito di introdurre. Se ci sono interventi prego.

Ci siamo. Poniamo in votazione il punto all'ordine del giorno.

Favorevoli?

Si procede alla votazione per alzata di mano.

Favorevoli: 8

Contrari: 0

Astenuti: 2 (Codognola, Forese).

Esito della votazione: Approvato a maggioranza.

Si vota l'immediata eseguibilità.

Favorevoli: 8

Contrari: 0

Astenuti: 2 (Codognola, Forese).

Esito della votazione: Approvato a maggioranza.

Deliberazione n. 24 del 28/09/2020

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to BENDINELLI DAVIDE

IL SEGRETARIO

F.to Dr. CINI MARCO



COMUNE DI GARDA

PROVINCIA DI VERONA

Nota di Pubblicazione n. 954

Il **19/10/2020** viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/09/2020 con oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE, AGEVOLAZIONI E SCADENZE DI PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del TUEL - D.Lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Data: **19/10/2020**.



Il Responsabile della pubblicazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AFFARI GENERALI
LO GALBO BARBARA